

Allegato "A " alla Raccolta n. 16.368

S T A T U T O

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita un'associazione denominata: **"I BAMBINI DI MANINA DEL MADAGASCAR - ONLUS"**.

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

L'associazione, attualmente, ha sede in **Roma** e ha durata illimitata.

Essa potrà istituire uffici, delegazioni e sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3 - SCOPI ISTITUZIONALI

L'associazione non ha fini di lucro, non svolge attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, salvo quelle necessarie per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed è esclusa qualsiasi finalità sindacale.

Inoltre

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- ha lo scopo di favorire e promuovere l'integrazione tra le risorse culturali, sociali, economiche e sanitarie della popolazione malgascia.

Si prefigge, inoltre, di sostenere i bambini nel loro sviluppo sanitario e culturale, gli anziani nella dignità della loro condizione, i malati nella certezza di una diagnosi e di una terapia farmacologica.

Tale finalità vuole essere raggiunta nel pieno rispetto delle tradizioni e della cultura malgascia.

Si propone di costruire scuole e di sostenere le spese per gli insegnanti, per la pulizia, per l'acquisto delle suppellettili e del materiale didattico; di mettere a punto un servizio diagnostico allestendo un laboratorio di analisi affinché al-

cune malattie possano essere individuate e curate nel modo più appropriato; di sostenere un dispensario sanitario e di affiancare con medici e medicinali le risorse del paese; di permettere a quanti non hanno la possibilità economica di usufruire dei servizi sanitari e sociali di poter accedere a questo loro primario diritto sostenendo le spese necessarie ai loro bisogni.

In sintesi l'associazione vuole affiancarsi, senza prevaricare e senza sostituirsi, ma dando la certezza di una presenza attiva e fattiva che possa aiutare e sostenere in primo luogo i bambini ed anche tutti coloro che ne hanno bisogno e che faranno ricorso alle sue risorse.

Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

L'Associazione è anche apartitica ed apolitica.

ARTICOLO 3.1

Le attività dell'Associazione sono finanziate attraverso i contributi e donazioni degli associati, di enti pubblici nonché di soggetti privati.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai conferimenti degli associati;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali contributi, donazioni e lasciti;
- e) dai contributi (annuali o mensili) degli associati e dalle quote di iscrizione;
- f) dai proventi derivanti da attività collaterali o da manifestazioni organizzate dall'associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Ai fini di quanto richiesto dal D.Lgs. 460/97, sono esplicitamente esclusi, tra i soggetti beneficiari, - anche se implicitamente risultante dai fini sociali - i soci fondatori, tutti i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, i dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi, chiunque collabori a qualsiasi titolo con l'Associazione, i soggetti che effettuano versamenti, finanziamenti, donazioni, elargizioni, erogazioni liberali, nonché i loro familiari, parenti ed affini entro il terzo grado, le società collegate ai soggetti sopra elencati o da questi controllate e, in ogni caso, tutti i soggetti di cui all'articolo 10, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 460/97.

Ai fini della realizzazione delle finalità dell'Associazione e dello svolgimento della sua attività, la stessa avrà comunque sempre l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

ARTICOLO 5 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo (rendiconto economico) ed il rendiconto finanziario nonché il bilancio preventivo per il successivo esercizio che saranno ratificati dall'Assemblea dei soci in base alle disposizioni statutarie.

Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

ARTICOLO 6 - SOCI

I nuovi soci sono ammessi a far parte dell'Associazione, dopo il parere favorevole del Consiglio Direttivo. Non è operata alcuna forma di limitazione né in base al luogo di lavoro né di tipo personale.

I Soci si distinguono in:

- Soci Fondatori,
- Soci Ordinari,
- Soci Onorari.

ARTICOLO 6.1

Le disposizioni contemplate nel presente statuto sono rivolte, con riferimento a ciascuna categoria di soci, a disciplinare in modo informale i rapporti associativi e le modalità associative, garantendo l'effettività del rapporto medesimo ed escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo i casi di decesso, di recesso o di esclusione appositamente disciplinate.

Gli Associati di maggiore età in ogni caso hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La qualifica di associato, nonché la quota e/o contributo associativo sono in-trasmissibili e non possono essere rivalutati.

ARTICOLO 7 - SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori i firmatari dell'atto costitutivo nonché coloro che il Con-siglio Direttivo equiparerà ai fondatori; essi hanno diritto all'elettorato attivo e passivo nell'ambito sociale.

ARTICOLO 8 - SOCI ORDINARI

I Soci Ordinari sono ammessi a far parte dell'Associazione su parere favore-vole del Consiglio Direttivo.

I Soci Ordinari sono altresì tenuti, eventualmente, al pagamento della quota annuale di associazione nella misura e con le modalità che saranno determina-te dal Consiglio Direttivo. Il ritardo nel pagamento oltre la data di approva-zione del Bilancio consuntivo cui l'annualità si riferisce potrà costituire causa di esclusione dall'Associazione.

I Soci Ordinari hanno diritto all'elettorato attivo e passivo nell'ambito sociale.

Il diritto di voto non può essere delegato.

ARTICOLO 9 - SOCI ONORARI

Sono Soci Onorari coloro i quali abbiano acquisito particolari meriti nell'am-bito delle attività collegate allo scopo dell'associazione. Sono nominati dal-l'assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo e/o del Presi-dente.

I Soci onorari all'interno dell'associazione hanno poteri esclusivamente con-sultivi e sono tenuti a corrispondere un contributo annuale quale quota asso-ciativa, nella misura deliberata dall'Assemblea in sede di nomina.

ARTICOLO 10 - QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione nonché di una quota associativa annua.

La quota associativa è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo e deve essere pagata dai soci entro la data di approvazione del bilancio consuntivo.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ARTICOLO 11 - RECESSO E DECADENZA DALLA QUALIFICA DI SOCIO

Il socio che in qualsiasi momento intenda recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta presso la sede legale dell'associazione.

Il Socio è dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

- a) dimissioni;
- b) mancato pagamento della quota associativa annuale;
- c) comportamento ed esercizio d'attività in manifesto contrasto con gli interessi perseguiti dall'Associazione;
- d) violazione dell'Atto Costitutivo, dello Statuto sociale e dei Regolamenti.

L'Assemblea ratifica la delibera di esclusione.

Il Socio, che abbia receduto o che sia stato escluso o che comunque abbia cessato di far parte dell'Associazione, non può chiedere in restituzione i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 12 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori

Ai membri degli organi non spetta alcuna retribuzione, compenso o indennità in funzione della carica ricoperta. L'attività deve essere svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è sovrana. Insieme al Consiglio Direttivo è l'organo decisionale dell'Associazione.

L'assemblea è costituita da tutti i soci fondatori, ordinari ed onorari.

Solo i soci fondatori ed ordinari hanno diritto di voto in ragione di uno ciascuno.

L'assemblea ordinaria degli associati, convocata su delibera del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto, comunicazione o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, si riunisce presso la sede o in un'altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, per approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, il bilancio di previsione ed il programma dell'esercizio successivo.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora in prima convocazione e, per il caso di mancanza del numero legale, l'indicazione del giorno luogo ed ora di seconda convocazione. Dovrà inoltre contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione dovrà trascorrere almeno un giorno.

L'assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In

questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

L'assemblea straordinaria, convocata con le stesse modalità dell'ordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche del presente statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano. In sede ordinaria il Presidente dell'assemblea nomina tra i presenti un segretario che provvede a redigere il verbale delle deliberazioni assembleari che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario. In sede straordinaria il verbale dovrà essere redatto da un notaio, qualora sia richiesta la forma di Atto Pubblico. In caso di necessità, il Presidente provvede alla nomina di due scrutatori. Spetta al Segretario di verificare la regolarità del diritto d'intervento all'Assemblea.

L'Assemblea si reputa validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto appresso specificato per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida quale che sia il numero degli intervenuti; in entrambi i casi l'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza dei votanti.

In sede straordinaria l'Assemblea delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio. In particolare, per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sono necessari, nel caso di seconda convocazione, la presenza di almeno un decimo dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del

patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, tra i quali devono essere compresi almeno i tre quarti dei Soci Fondatori.

I Soci che desiderano introdurre argomenti di discussione nell'ordine del giorno, sono tenuti a farne richiesta scritta, indirizzata al Presidente, almeno un mese prima della convocazione annuale dell'Assemblea.

Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci, purché in regola con il pagamento delle quote sociali.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di cinque membri, compreso il Presidente, che durano in carica 3 (tre) anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati all'atto della costituzione dell'associazione e, successivamente, sono eletti dall'Assemblea degli associati.

In caso di dimissioni o morte, vengono sostituiti su designazione dei soci fondatori o degli altri Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote di iscrizione e di quelle annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei soci;

e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione;

f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;

g) conferisce e revoca procure.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente, che durano in carica per l'intera durata del consiglio. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o dei Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.

La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'associazione.

ARTICOLO 15 - COLLEGIO DEI REVISORI

La gestione finanziaria è controllata da un Collegio dei Revisori, composto di tre membri. I Revisori sono eletti dall'Assemblea e durano in carica 3 (anni) anni. L'incarico è rinnovabile. La qualifica di Revisore non è compatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; redigeranno una relazione all'Assemblea a corredo dei bilanci annuali redatti dal Consiglio Direttivo; potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale; potranno infine procedere, in ogni momento, ad atti d'ispezione e di controllo.

ARTICOLO 16 - NORME RELATIVE ALL'ESTINZIONE

Sono considerate cause di scioglimento dell'Associazione, oltre quelle previste dal Codice Civile, la delibera assembleare di scioglimento e la dichiara-

zione di nullità del contratto associativo.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori scelti anche tra i Soci ai quali sono attribuiti i poteri in materia di società semplici.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto così come previsto dall'articolo 4 del presente Statuto.

ARTICOLO 17 - NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile ed a quelle in materia di associazioni no-profit.

F.to Manina Consiglio

F.to Gianluca Napoleone Notaio